

Prot. n. __38727___ del __04.06.2019__

10.3. Riserva di aggiudicazione

Spett. le Operatore economico documento trasmesso via PEC

Lettera di invito e disciplinare di gara Procedura: Negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera C) del D.Lgs n. 50/2016 Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016

Oggetto: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CHIETI. PIAZZA MONSIGNOR VENTURI – VIA MODESTO DELLA PORTA. FONDI PAR FSC 2014/2020 REGIONE ABRUZZO. CUP: E74H17000290002 - CIG: 7928438204

1 CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
1.1 Termine per la presentazione dell'offerta
1.2 Modalità di presentazione dell'offerta
1.3 Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante
1.4 Definizioni utilizzate
1.5 Atti presupposti
1.6 Operatori economici che posso presentare l'offerta
2 CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
2.1 Finanziamento, quantitativo o entità dell'appalto
2.2 Qualificazione dei lavori
2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4 Individuazione dell'intervento
2.5 Altre informazioni
3 CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0 Motivi di esclusione
3.1 Requisiti di partecipazione
3.2 Offerenti in forma aggregata e subappalto
3.3 Altra documentazione amministrativa (garanzia provvisori, sopralluogo e altre condizioni)
4. CAPO 4 - OFFERTA
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
6 CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1 Ammissioni ed esclusioni
6.2 Soccorso istruttorio
6.3. Conclusione della fase di ammissione
6.4 Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta
6.5 Gestione dell'Offerta Economica
6.6 Offerte anomale o anormalmente basse
7 CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1 Verbali
7.2 Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3 Proposta di aggiudicazione
7.4 Aggiudicazione
8 CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO
8.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.2 Adempimenti anteriori alla consegna
9 CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1 Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2 DGUE (Documento di gara unico europeo)
9.3 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo 10 CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Controversie
10.2 Altre disposizioni e informazioni
TOLE FILLO GIODOGIZIOTII O ITTOTTIAZIOTII

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE LL.PP. del Comune di Chieti

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, selezionato in data 24 Maggio 2019, in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito, composta da N. 27 (ventisette) pagine, e dal progetto esecutivo delle opere così come posto a base di gara ivi compreso il Capitolato speciale d'appalto regolante i rapporti contrattuali con questa Stazione Appaltante.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Si evidenzia altresì che si potrà provvedere all'aggiudicazione definitiva solo in presenza dell'avvenuta erogazione dei fondi PAR FSC da parte del soggetto attuatore.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/16, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario capogruppo di operatori raggruppati.

In attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del Codice, data la tipologia delle lavorazioni, è fatto divieto ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

STAZIONE APPALTANTE:

Amministrazione: Comune Chieti V Settore LL. PP. - 6° servizio, PEC <u>protocollo@pc.comune.chieti.it</u>. Responsabile Procedimento: Arch. Salvatore COLACITO – Via delle Robinie, 5 - Tel. 0871/341475/6 – Fax 0871/341486 – indirizzo e_mail: <u>nino.colacito@comune.chieti.it</u>.

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1 Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per:

giorno Venerdì - 21 Giugno 2019 - 12:00

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

1.2.1. Offerta in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento:
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3, o dall'indirizzo internet http://www.comune.chieti.gov.it;
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk al numero 895 5000024 oppure 02 40031280;
- f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

1.2.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici invitati a partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, con le proprie chiavi di accesso (Userld e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.2.1, lettera b);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al Capo 3 del presente Documento, operando secondo la seguente seguenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa:
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Capo 3 e al Capo 9 del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 1.2.3;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 1.4, lettera d), ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta di cui al Capo 4 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - compilare l'offerta a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti al Capo 4 del presente Documento;
 - scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa:
 - sottoscrivere l'offerta come previsto al punto 1.2.3;
 - inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera e);
- g) una volta completate le operazioni di cui alla lettera e), l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le buste telematiche, ovvero la «Busta amministrativa» e la «Busta dell'Offerta»;
- h) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta amministrativa» e della «Busta dell'Offerta», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
- i) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
- Le operazioni di cui sopra sono di esclusiva responsabilità dell'operatore economico restando a suo rischio il recapito.

1.2.3. Sottoscrizione degli atti:

- a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: http://www.comune.chieti.gov.it.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4. Definizioni utilizzate

1.4.1. Definizioni generali:

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento.

1.4.2. Definizioni specifiche:

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero la presente Lettera di invito, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «data del presente Documento»: la data di ricevimento della lettera di invito di cui alla lettera a);
- c) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
 - «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3:
 - «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 4:
- d) «Categoria/e» le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e dalla Tabella A allegata al Regolamento di cui al punto 1.4.1, lettera b).

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Qualificazione dei candidati invitati:

- a) i candidati interessati all'invito alla presentazione dell'offerta sono stati individuati in seguito alla manifestazione di interesse sollecitata con avviso pubblico in data 04.04.2019, prot. n. 24356, pubblicato sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sul sito del M.I.T.;
- b) la selezione dei canditati invitati e che sono invitati a presentare offerta in qualità di offerenti, si è conclusa con verbale in data 24.05.2019.

1.5.2. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

Non si procede alla presa visione preventiva degli elaborati progettuali in quanto gli stessi sono resi accessibili in allegato al presente invito per cui la partecipazione alla presente procedura presuppone la conoscenza di tali atti.

1.5.3. Documentazione a base di gara

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato validato dal Responsabile del Procedimento (RUP) in data 27.02.2019 con verbale prot. n. 14509;

- b) ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con determinazione del dirigente responsabile del V Settore del Comune di Chieti **in data 04.04.2019** con provvedimento **n. 183**;
- c) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare del dirigente responsabile del V Settore del Comune di Chieti **in data 20.05.2019** con provvedimento **n. 291.**

1.6. Operatori economici che posso presentare l'offerta

1.6.1. Riserva agli offerenti invitati

Fermo restando quanto previsto al punto 1.6.2, possono presentare offerta esclusivamente gli operatori economici invitati e per i quali permangono l'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli atti di gara e il possesso di tutti i requisiti dichiarati nella fase di qualificazione di cui al punto 1.5.1, lettera a).

1.6.2. Modifiche ammesse agli offerenti in Forma aggregata:

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del Codice, è ammessa la presentazione dell'offerta da parte di offerenti già invitati individualmente che si costituiscono autonomamente in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, a condizione che l'operatore economico già invitato sia il mandatario o capogruppo; b) in applicazione dei principi generali dell'ordinamento, la compagine degli offerenti in Forma aggregata è ammessa esclusivamente nei limiti di cui ai punti da 3.2.1 a 3.2.3.

1.6.3. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- b) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a), sono esclusi entrambi gli operatori economici offerenti e se è coinvolto un offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Finanziamento, quantitativo o entità dell'appalto

(tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Finanziamento: fondi PAR FSC 2014/2020 della Regione Abruzzo.

Tempi e termini di pagamento delle risorse finanziarie impegnate per l'appalto dei lavori, necessari per assicurare la realizzazione dell'intervento sono comunque subordinati, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere per eventuali ritardi nel pagamento stesso dell'anticipazione e dei SAL, alle erogazioni finanziarie da parte della Regione Abruzzo, alla normativa contenuta nel T.U.E. 267/2000 tenuto conto degli eventuali impedimenti derivanti al bilancio comunale in relazione al rispetto del patto di stabilità.

Essendo l'opera finanziata con contributi che richiedono proprie procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della eventuale richiesta di somministrazione ed il corrispondente accredito da parte degli enti finanziatori, in quanto qualunque ritardo da parte degli enti finanziatori è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante.

Valore stimato complessivo dell'appalto: euro 607.675,05 di cui:

1)	€. 598.455,32	<u>Lavori, di cui</u> :
1.a)	€. 16.873,51	Oneri aziendali della sicurezza soggetti a ribasso d'asta;
1.b)	€. 134.161,49	Costo della manodopera soggetti a ribasso;
	oltre ad	
2)	€. 9.219,73	Costi speciali (aggiuntivi) della sicurezza NON soggetti a ribasso;

2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) avviene nel seguente modo: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, indicanti quanto segue:
 - il possesso dell'attestazione SOA nella categoria Prevalente: OS 21 / Classifica II Opere strutturali speciali;
- b) la categoria suddetta è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del Regolamento.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata: **240** (*duecentoquaranta*) giorni continuativi dal verbale di consegna lavori.

2.4. Individuazione dell'intervento

2.4.1. Breve descrizione dell'intervento:

I lavori consistono:

- 1) Rimozione delle opere strutturali al tempo eseguite a monte del versante, oggi in notevole degrado ed in precarie condizioni statiche, con la previsione di una intera bonifica del comparto, per mezzo della demolizione dei muri di contenimento in cemento armato e la realizzazione di movimenti terra idonei a garantire l'inserimento delle nuove opere progettuali previste;
- 2) Realizzazione di un'opera rigida di sbarramento e sostegno, posta a monte dell'area, in protezione del nucleo abitativo esistente e del sistema viario, realizzata per mezzo di una palificata tirantata in cemento armato, costituita da pali del diametro di mm. 800, profondi 23,00 metri dal piano stradale superiore, con la previsione di tiranti passivi, del diametro di mm. 120, di lunghezza pari a mt. 26,50 ed armatura metallica del tipo tubolare, dimensioni 88,9x8,8 mm, inclinati di 40°. Il sistema di sostegno verrà completato con la previsione di una cordolatura di coronamento dei pali e micropali, sempre realizzata in cemento armato, dalla sezione pari a 100x100 cm.;
- 3) Sistemazione dell'area a ridosso dell'edificio di culto, tra la paratia sopra descritta ed il corpo di fabbrica esistente, con la sistemazione della pavimentazione pedonale;
- 4) Ricostruzione dello spazio retrostante la paratia, da restituire ad attività sociale del comparto abitativo, con la previsione di realizzare una struttura portante in cemento armato, per garantire la riedificazione del piazzale esistente a servizio del centro di culto, con le simili forme e fattezze; nello specifico si prevede la realizzazione di un manufatto edilizio ad un solo piano, costituito da una struttura portante del tipo puntuale, con travate e pilastrate in cemento armato ed orizzontamenti in latero-cemento, che andrà a ricostruire l'esistente sagrato del luogo di culto oggi privato alla fruizione dell'attività sociale dei luoghi. Il sistema fa capo ad un piano fondale costituito da fondazioni di tipo indirette, pali, del diametro di mm. 800, spinte alla stessa profondità della paratia, in modo da innestarla all'interno dello strato di terreno maggiormente stabile ed evitare le interferenze con le diverse attività fondali e di sostegno. La struttura del manufatto verrà completata con la previsione di realizzare un muro di contenimento laterale, posto anch'esso su fondazioni del tipo indirette, pali, che garantirà il ripristino della strada laterale di accesso al fabbricato confinante. Il manufatto edilizio sarà giuntato sia rispetto alla paratia che rispetto al muro di contenimento, in modo da evitare qualsiasi interferenza con i diversi comportamenti strutturali a regime. Il giunto è stato progettato in modo da garantire l'eliminazione del martellamento per eventuali sollecitazioni dinamiche impresse alle strutture;
- 5) Sistemazione dell'area con pavimentazione in lastre di pietra di Luserna, alternata nella forma, utilizzando piastrelle di cm. 20 a correre per la parte del sagrato e cubetti dalle dimensioni 8x8x10 per la parte a ridosso del luogo di culto, in modo da ricostruire il percorso pedonale e sociale esistente, con installazione perimetrale di una balaustra di protezione. Il tutto poi è completato con la previsione della realizzazione di una idonea rete di raccolta delle acque reflue meteoriche, con l'allontanamento ed il versamento nella rete comunale passante nel centro della confinante strada denominata via Maiella.

2.4.2. Luogo di esecuzione

Chieti, località Madonna degli Angeli, piazza Monsignor Venturi / via Modesto della Porta.

2.4.3. Vocabolario principale

2.5. Altre informazioni

2.5.1. Criterio di affidamento:

Definito al Capo 5.

2.5.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori

A CORPO ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento.

2.5.3. Ammissibilità di varianti: NO

2.5.4. Lotto:

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA)

(Documentazione da presentare e caricare sulla Piattaforma telematica preferibilmente attraverso l'utilizzo dei modelli "A", "B", "C" allegati)

La documentazione amministrativa è costituita da:

- **a)** per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, associato fatta esclusione per il consorziato o i consorziati individuati come esecutori dei lavori), dichiarazione attestante:
 - l'individuazione dell'operatore economico e la sua forma giuridica;
 - il possesso della attestazione SOA per la categoria prevalente OS 21 nella classifica adeguata ed eventualmente per la categoria OG 1 o, in alternativa per quest'ultima, il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3, lettera a), b) e c);
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
 - l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

Tale dichiarazione potrà, per semplicità, essere espletata preferibilmente attraverso la compilazione da parte del titolare/i e/o Legale/i Rappresentante/i di ciascun operatore del **modello** "A" allegato.

b) per ciascun soggetto di cui al comma 3, dell'art. 80 del Codice dichiarazione attestante che non ricorre, alcuna delle clausole di esclusione dalla gara per l'affidamento di lavori, di cui al medesimo art. 80 comma 1 e 2.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso della condanna medesima.

Tale dichiarazione potrà, per semplicità, essere espletata preferibilmente attraverso la compilazione da parte del titolare/i e/o Legale/i Rappresentante/i di ciascun operatore del **modello** "B" allegato.

c) (solo se ricorre il caso) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata (raggruppamenti e consorzi già costituiti), una dichiarazione da parte dei soggetti diversi da quelli individuati al punto a) che precede e comunque coinvolti o indicati per esecuzione delle opere quali mandanti o consorziati individuati, attestante le condizioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2.

Tale dichiarazione potrà, per semplicità, essere espletata preferibilmente attraverso la compilazione da parte del titolare/i e/o Legale/i Rappresentante/i di ciascun operatore del **modello** "C".

- d) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in Forma aggregata:
 - la garanzia provvisoria di cui al punto 3.3.1;

- **e)** per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:
 - gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
 - gli offerenti in Forma aggregata (solo se ricorre il caso), ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), dal quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;

f) ciascun operatore economico concorrente deve allegare la ricevuta del pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C., di cui al successivo punto 3.3.2.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

- 1. Fermo restando quanto previsto alla precedente nota numero 1:
 - a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati da parte di ciascun operatore economico attraverso la compilazione dei modelli "A", "B" e "C" allegati;
 - b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari i modelli possono essere integrati con appendici "ad hoc";
 - c) la corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici ove necessarie, esaurisce gli obblighi dichiarativi.
- 2. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nei modelli allegati ("A", "B" e "C") quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).
- 3. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento.

3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, motivo di esclusione è la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

- l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:
- se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;
- se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni:
- non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione è disposta:

- a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, nonché al successivo punto 3.0.5, lettera d), lettera e), lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso di impresa individuale: il titolare;
 - in caso di società in nome collettivo: uno dei i soci;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo;
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.
- b) per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)

Sono altresì motivi di esclusione i seguenti casi:

- a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e))

- 1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
 - gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - In concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in caso di concordato con continuità aziendale già omologato, la partecipazione e ammessa salvo che la sentenza o il decreto di omologazione abbiano imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

2. quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008:
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))

- 1. quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;
- 2. quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- 3. quanto alle condizioni di cui alla lettera I), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione, redatta ai sensi del punto 9.1, attestante i Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nota: Per la comprova del requisito la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa.

Possesso di un'attestazione SOA che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del medesimo Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere e pertanto:

Categoria/Classe	Lavorazioni	Importo euro	% sull'importo complessivo dei lavori	Indicazione speciali ai fini della gara		
Categoria/Classe				Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile	
OS21 / II	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	459.190,42	76,73%	Prevalente a qualificazione obbligatoria SIOS	Max 30%	
OG1 / I	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	139.264,90	23,27%	Scorporabile	Max 100%	

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (articolo 90 del Regolamento):

IN ALTERNATIVA alla SOA, <u>ma solo per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OG1 - classe I</u>, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento (cd. qualificazione semplificata), tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito dettagliati:

a) di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito, in forma diretta, lavori corrispondenti alla categoria OG1, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati nel precedente punto 3.1.2, e pertanto:

Lavorazione	Categoria	Importo
Edifici civili ed industriali	OG 1	€. 139.264,90
Edition of vital od in adolinan	33.	solo se non subappaltate

- b) di aver sostenuto, nello stesso periodo di cui alla lettera a) un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
- c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3

1. La Stazione appaltante successivamente può chiedere che siano comprovati nel dettaglio i requisiti dichiarati alla lettera a).
2. L'operatore economico può partecipare anche in pendenza della verifica triennale della SOA; in tal caso deve produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'articolo 77 del Regolamento; ai sensi della stessa norma, se l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, essa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

3.1.4. Certificazioni non obbligatorie (articolo 87 del Codice)

Possesso di:

- a) certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum)
- c) di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 3.1.4

- 1. I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara.
- 2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata e subappalto

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici:

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di capacità tecnica di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3;
- c) indicazione dei lavori o delle parti di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;
- d) i requisiti tecnica possono essere raggiunti:
 - nel caso di <u>raggruppamenti di tipo orizzontale</u>, sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, i quali in ogni caso devono possedere non meno del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, mentre il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 40%

- (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento.
- ✓ nel caso di <u>raggruppamenti di tipo verticale</u> la mandataria deve possedere i requisiti di cui alla categoria prevalente, mentre la mandante deve possedere i requisiti di cui alla categoria scorporata.

Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del Codice, è ammessa la presentazione dell'offerta da parte di offerenti già invitati che si costituiscono autonomamente in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, a condizione che l'operatore economico già invitato sia il mandatario o capogruppo;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.1

- 1. Per i singoli operatori economici del raggruppamento o consorzio non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e lavorazioni da eseguire, tuttavia ai singoli operatori raggruppati o consorziati è richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere.
- 2. Le percentuali di ripartizione di cui alla lettera d) riguardano i requisiti effettivamente spesi (fatti valere) nella presenta gara e non i requisiti posseduti in assoluto dai singoli operatorie economici.
- 3. Per requisiti in misura maggioritaria richiesti all'operatore economico mandatario o capogruppo non si intende la misura superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale, bensì misura superiore a quella spesa (fatta valere) da ciascun operatore economico mandante.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore economico delegato mandatario;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori dei lavori;
 - che mettono in comune i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1.

3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (punto s) del modello A); a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 48, comma 2 lettera b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dei lavori non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

Ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del Codice, è fatto divieto ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

3.2.5. Subappalto facoltativo (articolo 105, comma 2, del Codice)

L'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; <u>in assenza di dichiarazioni il subappalto è</u> vietato.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del **30%** (*trenta per cento*) dell'importo complessivo del contratto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:

- vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)

3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo non inferiore a **euro 12.153,50** pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
 - a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN: IT 40 Z 03111 15500 00000 0001174 (BIC-SWIFT: BLOPIT22), presso la UBI BANCA SPA, filiale/agenzia di AGENZIA DI CHIETI SCALO intestato al soggetto di cui alla lettera e);
- b) ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:
 - c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
 - del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
 - c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica; c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se il possesso dei requisiti è comprovato da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione è il Comune di Chieti.

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera contributo ANAC 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la S.A. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto

pagamento, la S.A. esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della I. 266/2005.

3.3.3. Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere svolto direttamente dall'operatore economico che ne dovrà dichiarare l'avvenuto esperimento nell'ambito della compilazione del modello "A" o documentazione analoga.

4. CAPO 4 – OFFERTA

(Busta telematica dell'OFFERTA ECONOMICA)

L'offerta del prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione amministrativa, assolta la competente imposta di bollo, è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e posto in visione nella piattaforma tra gli allegati unitamente agli elaborati di progetto ivi compresi il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico.

Inoltre l'impresa dovrà inserire:

- a) l'importo relativo agli oneri aziendali (interni) per la sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- b) l'importo relativo ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. Tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Note di chiarimento:

Gli oneri di cui sopra individuati alla lettera a) si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda. Tali oneri sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. <u>ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.</u>
Si precisa che i costi della manodopera individuati alla lettera b) dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera di cui al precedente punto 2.1, pari ad € 134.161,49 non si procederà ad alcuna verifica di congruità. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad € 134.161,49. ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

Il sistema consente di inserire fino alla terza cifra decimale. L'eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà automaticamente arrotondata dal sistema, si prega quindi di prestare attenzione alla cifra inserita

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file .pdf che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema seguendo la stessa procedura della busta amministrativa.

L'offerta economica deve sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. o contratto di rete non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, G.E.I.E. o contratto di rete.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

L'offerta avrà validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.

In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

Si precisa che l'offerta economica ad una procedura di gara rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo. Pertanto l'operatore economico dovrà allegare anche la documentazione a comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Modello "BOLLO"**), vedi anche punto 9.1.3 che segue.

Il ribasso offerto NON riguarda né si applica ai costi speciali (aggiuntivi) per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1, numero 2).

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del Codice; l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale offerto sul corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), espresso con le modalità e alle condizioni di cui al Capo 4.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Ammissioni ed esclusioni

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1:
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera I), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli
 operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a
 verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel seguente luogo:

Ente	COMUNE DI CHIETI	Ufficio	V SETTORE – 6° SERVIZIO			
Indirizzo	VIA DELLE ROBINIE	num.	5			
CAP	66100	Località	CHIETI	Provincia	СН	
il	giorno	Martedì	data	25.06.2019	alle ore	9:30

oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1 con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche, gli offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo, restando il recapito a rischio del mittente;
 - non consente l'individuazione degli offerenti;
 - non contiene la Busta telematica dell'Offerta economica;
- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
 - in raggruppamento temporaneo, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - a cui è imputabile l'erroneo confezionamento delle buste telematiche rispetto a quanto stabilito al punto
 1.2 e tale da non consentire al seggio di gara l'individuazione del contenuto.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta Economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso

- istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici.

6.2. Soccorso istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.1.4, lettera c) e lettera d), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, hanno omesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione o delle lavorazioni o parti di lavoro di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- e) la cui garanzia provvisoria:
 - è stata omessa purché versata/stipulata entro i termini di scadenza del bando di gara, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - esclusivamente nei casi di cui all'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.2. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere:
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta

Tutte le operazioni sono effettuate da un seggio di gara, presieduto dal Dirigente.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità, anche attraverso giorni lavorativi consecutivi, con la fase di ammissione degli offerenti, procede ai sensi del successivo punto 6.5.

6.5. Gestione della «Offerta economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

Il seggio di gara, presieduto dal Dirigente in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza propri dell'offerente di cui al Capo 4, lettera a) e b), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione:
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzati, di uno dei soggetti componenti gli operatori economici raggruppati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento:
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione:
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e):
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del Capo 4, lettera a) e b); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15 come richiamata dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 19;
- f) che sia annesso nella busta amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

6.6.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

Quando le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, in seduta pubblica:

- a) procede al sorteggio di uno dei metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall'articolo 97, comma 2, del Codice; il sorteggio può essere fatto automaticamente dalla Piattaforma telematica, qualora questa disponga della relativa funzione e garantisca la casualità del sorteggio;
- b) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
- c) in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l'assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, qualora per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice:
 - tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera d) o alla lettera e) della norma citata), la Stazione appaltante propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta migliore (di minor ribasso in quanto la meno anomala);
 - nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala (ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera c) e alla lettera e) della norma citata), la Stazione appaltante, propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta migliore (di maggior ribasso in quanto economicamente più conveniente).

6.6.2. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:

- ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
- b) ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- c) ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice:
 - si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a) in presenza di almeno 10 offerte ammesse;
 - nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all'esclusione automatica trova applicazione l'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3.

7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara:
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6.2, lettera b) o lettera c), presupposte alla verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente:
 - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6.6.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore

- a 10 (dieci), all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi dalla data di verifica finale delle giustificazioni, trascorsi inutilmente i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

Qualora, per i motivi d'urgenza sopra indicati o per motivi legati al cattivo funzionamento del sistema, o l'estrema urgenza, non sia possibile procedere attraverso l'AVCPass, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2., ed è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione.

In ogni caso l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta.

7.4.2. Consequenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

 a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29 e 98 del medesimo decreto legislativo;

- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - la Stazione appaltante può imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.1.2, lettera f).

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dell'ottenimento della comunicazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 84 comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice:
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione (CAR) pari all'importo di aggiudicazione e la garanzia di responsabilità civile (RCT) di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice, con massimale pari ad €. 2.000.000;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.I., S.coop.p.A., S.coop.r.I.,), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, recede dall'aggiudicazione, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32 del Codice che questa Stazione Appaltante si riserva di applicare.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
 - ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate senza l'applicazione dell'imposta di bollo, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza:
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;
- d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante come allegati al presente invito, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
 - da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è
 apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
 - da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
- d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 - compilando il modello "BOLLO" in allegato, a tale dichiarazione deve essere applicata la marca da bollo.
 Si ricorda che la marca da bollo dovrà essere "annullata" mediante apposizione del codice CIG sulla stessa;
 - con pagamento di €.16,00 tramite modello F23. Sul modello deve essere indicato l'oggetto della gara o almeno il CIG;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

A seguito del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, con l'introduzione del comma 6quater all'art. 3 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE è sostituito dai formulari standard (nel caso specifico dai modelli A, B e C allegati) mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione del concorrente.

9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti dei candidati (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o
 per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1
 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 6.3.3;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni personali ai candidati;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con <u>almeno 3 (tre) giorni di anticipo</u>.

9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.3.3:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- d) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sulla Piattaforma telematica. Di tale pubblicazione viene riportata informazione sul profilo di questo committente di cui al punto 1.3.

9.3.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per guanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Abruzzo, sezione di Pescara, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dal ricevimento del presente Documento per cause che ostano alla partecipazione:
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.2, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di cui al Capo 3, per le esclusioni e le ammissioni, ai

- sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Chieti nella persona del sig. Dirigente del V Settore:
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera c);
- d) i Modelli A, B e C allegati del presente Documento;
- e) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.3;
- f) il progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 183 del 04/04/2019.

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Salvatore Colacito (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ing. Paolo Intorbida

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)